



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
LUIGI ABETE	Consigliere
PAOLA VELLA	Consigliere-Rel.
COSMO CROLLA	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Consigliere

Oggetto:

FALLIMENTO-
ACCERTAMENTO
DEL PASSIVO-
APPALTO
PUBBLICO-
RISOLUZIONE EX
ART. 136 D.LGS.
163/06-
ANTERIORITA'

Ud.05/06/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26406/2018 R.G. proposto da:

A.R.C.A. JONICA - AGENZIA PER LA CASA E L'ABITARE,
elettivamente domiciliato in

)

-ricorrente-

contro

FALLIMENTO S.IN.CO. SRL, elettivamente domiciliato in

-controricorrente-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BARI n. 4413/2018
depositato il 12/07/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024
dal Consigliere PAOLA VELLA.



FATTI DI CAUSA

1. – Dagli atti di causa emerge che A.R.C.A. Jonica - Agenzia per la Casa e l’Abitare (di seguito Arca) aveva affidato a S.In.Co. s.r.l. (di seguito Sinco), in ATI con altra impresa, l'esecuzione dei lavori di ripristino, completamento ed adeguamento di n. 30 alloggi in Taranto e che, dopo il fallimento di Sinco, la committente Arca aveva insinuato al passivo, in via chirografaria, il credito di euro 58.089,17 fondato sulla risoluzione del contratto di appalto pubblico per grave inadempimento dell'appaltatore.

1.1 – Il credito è stato escluso dal giudice delegato in conformità al progetto di stato passivo, sul rilievo che «il provvedimento di risoluzione del contratto, che potrebbe originare il diritto al risarcimento dei danni, è del 30/03/2016, successivo cioè alla data di dichiarazione del fallimento e pertanto la domanda non può essere ammessa considerato che il concorso dei creditori che con il fallimento si apre sul patrimonio del fallito, non comprende i crediti verso il fallito sorti dopo l'apertura della procedura, ancorché riferiti a precedenti comportamenti dello stesso. L'anteriorità del credito è elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso (...)».

1.2 – Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposto da Arca contro il diniego di ammissione del credito «inerente all'appalto aggiudicato alla società fallita con contratto del 5.3.2012», osservando che, «in base alle eccezioni e contestazioni sollevate in giudizio dalla parte opposta e alla documentazione versata in atti», detto credito «appare fondato su titoli sorti in data successiva al deposito della sentenza dichiarativa di fallimento del 21.3.2016», e ciò «in piena condivisione delle conclusioni ed eccezioni sollevate dalla curatela fallimentare».

2. – Avverso detta decisione Arca ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria.

Il Fallimento Sinco ha resistito con controricorso.



RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006, per avere il tribunale ritenuto che il procedimento amministrativo azionato dalla stazione appaltante per la risoluzione del contratto d'appalto fosse successivo alla sentenza dichiarativa di fallimento dell'appaltatore, ancorandone erroneamente l'avvio (in adesione acritica alla tesi della curatela) alla valutazione delle controdeduzioni formulate dall'operatore economico a seguito della contestazione degli addebiti, piuttosto che alla formale contestazione degli addebiti – intervenuta prima della sentenza di fallimento – poi consacrati nel provvedimento di risoluzione contrattuale.

2.2. – Con il secondo mezzo, rubricato «*motivazione mancante e/o apparente (motivo di ricorso n. 5 ex art. 360, co. 1, c.p.c.)*», il ricorrente si duole del fatto che, sebbene l'art. 99 l.fall. preveda che «il collegio provvede con decreto motivato», il tribunale si sarebbe «limitato a richiamare, apoditticamente e senza illustrarne il relativo percorso, le eccezioni e difese articolate, nel relativo giudizio, dalla curatela fallimentare», osservando che la motivazione *per relationem* è ammissibile a condizione che il richiamo non sia privo «di qualsivoglia momento valutativo e/o critico delle opposte impostazioni».

3. – Entrambe i motivi sono infondati.

4. – Muovendo per ragioni logiche dal secondo, occorre innanzitutto richiamare il consolidato indirizzo nomofilattico sulla tecnica di motivazione *per relationem* in base al quale «la completezza e logicità della sentenza motivata in tal modo deve essere giudicata sulla base degli elementi contenuti nell'atto al quale si opera il rinvio, atto che proprio in ragione del rinvio, diviene parte integrante dell'atto rinviante. Il rinvio deve essere fatto ad atti ben individuati o conoscibili, ritenendo pertanto ormai ammissibile una sentenza che rinvii ad atti presenti nel fascicolo processuale, da ritenersi perciò parte integrante della motivazione senza necessità che siano trascritti», con la conseguenza che «non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte



eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed espresse in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata» (Cass. Sez. U, 642/2015).

4.1. – Nel caso in esame, era chiaro che la decisione della causa dipendesse in ultima analisi dall'adesione all'una o all'altra interpretazione dell'art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006, sicché il tribunale ha potuto limitarsi a dichiarare di condividere la tesi costantemente sostenuta dalla curatela fallimentare sia in sede di verifica che in sede di opposizione per affermare la posteriorità del titolo vantato dal creditore rispetto alla sentenza di fallimento.

E che ciò non abbia costituito un *vulnus* effettivo al diritto di difesa dell'odierno ricorrente emerge chiaramente dalle censure ampiamente e consapevolmente argomentate nel primo motivo.

5. – Come detto, però, tali censure sono infondate.

5.1. – E' opportuno premettere un sintetico riepilogo della sequenza fattuale della vicenda.

Nelle more dell'esecuzione del contratto *inter partes* del 5.03.2012, la Stazione appaltante, avvedutasi del ritardo da parte dell'ATI nella realizzazione delle opere, ne ordinava l'immediata esecuzione con ordine di servizio n. 5 dell'11.01.2016.

Quindi, con nota prot. n. 385 del 22.01.2016, il Direttore dei lavori convocava Sinco per la verifica in contraddittorio dei lavori eseguiti e, dopo la contestazione all'ATI del ritardo nell'esecuzione dei lavori, ex art. 136, commi 4 e 5, d.lgs. cit., veniva emesso provvedimento Commissariale n. 22 del 28.01.2016 di approvazione della perizia per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di completamento di alcuni edifici ex art. 146, d.P.R. 207/2010.

In data 18.02.2016 il DL, verificata l'inattività lavorativa dell'ATI appaltatrice in ordine all'esecuzione delle opere inerenti all'edificio 1, trasmetteva la relazione particolareggiata ex art. 136, comma 1, d.lgs. 163/2006 al RUP, il quale, analizzata la predetta relazione, invitava lo stesso DL, con nota del 25.02.2016, a formulare le contestazioni ad avviare il procedimento di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento dell'ATI appaltatrice.



Con nota trasmessa a mezzo pec in data 29.02.2016, il DL contestava "la sospensione arbitraria delle lavorazioni relative all'edificio 1 ed il mancato completamento delle sistemazioni esterne degli edifici 5-6-7", rilevando che tale comportamento concretizzava, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 136 d.lgs. 163/2006, "grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori e la conservazione delle opere già eseguite, con grave danno per la PA"; invitava perciò Sinco, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI, a presentare controdeduzioni entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota, a norma del secondo comma della norma citata.

Le predette controdeduzioni venivano trasmesse in data 1.03.2016 e, con provvedimento n. 40 del 30.03.2016, notificato a Sinco in data 1.04.2016, l'autorità appaltante Arca deliberava di disporre la risoluzione del contratto e di procedere ai sensi dell'art. 140 d.lgs. 163/2006 ("Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto"). Quindi, con verbale di somma urgenza del 30.03.2016, Arca disponeva l'immediata esecuzione dei lavori, affidandoli all'impresa affidataria dei lavori d'ufficio, ai sensi dell'art. 176 del d.P.R. 207/2010.

In data 20.05.2016 il DL redigeva perizia giustificativa dei suddetti lavori, quantificandoli in € 21.498,19, oltre Iva per € 2.149,92, ponendoli in danno dell'ATI inadempiente.

5.2. – Così inquadrata in fatto, occorre altresì ricordare che, in diritto, la vicenda è pacificamente soggetta *ratione temporis* all'applicazione del più volte citato d.lgs. n. 163 del 2006 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", detto anche "Codice degli appalti pubblici), abrogato dall'art. 217 del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici, cui da ultimo è subentrato il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, entrato in vigore l'1.04.2023).

In particolare, l'art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006, intitolato "Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo", prevede che:



"I. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.

II. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

III. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

IV. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

V. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

VI. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto."

6. – Ebbene, secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, l'avvio del procedimento amministrativo di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore prima della dichiarazione di fallimento dello stesso appaltatore – da individuare nella comunicazione della contestazione degli addebiti a Sinco con pec del 29.02.2016, dunque quasi un mese prima della sentenza di fallimento del



21.03.2016 – consentirebbe l'ammissione al passivo del credito vantato (diversamente da quanto ritenuto dal tribunale), in quanto l'art. 136 del d.lgs. 163/06 delineerebbe un modello di procedimento di risoluzione contrattuale caratterizzato da una prima interlocuzione tra DL e RUP, finalizzata all'individuazione dei gravi inadempimenti dell'appaltatore (oltre che alla verifica delle opere regolarmente eseguibili e saldabili) e poi, ove ritenuto necessario, dall'instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore (mediante l'assegnazione di un termine per la formulazione delle controdeduzioni), che rappresenterebbe il passaggio dalla fase interna alla fase esterna del procedimento.

In altri termini, il procedimento dovrebbe intendersi avviato già con la contestazione degli addebiti all'appaltatore, e non solo con la successiva valutazione delle controdeduzioni da questi eventualmente formulate, se del caso seguite dalla proposta di risoluzione contrattuale che il RUP formula alla Stazione appaltante.

6.1. – Di qui la saldatura prospettata dal ricorrente con alcuni precedenti di questa Corte, richiamati in memoria (Cass. Sez. U, 775/1999; cfr. Cass. 2052/1991), in base ai quali *«non è dunque sufficiente per la P.A. allegare un inadempimento dell'appaltatore, che si afferma avvenuto prima della dichiarazione di fallimento. Pur rimanendo salvo il diritto della detta P.A. di rescindere (o risolvere) il contratto in via di autotutela, è altresì necessario che essa dia inizio al procedimento amministrativo diretto ad accertare le inadempienze e ad emanare i conseguenti provvedimenti. Questi possono intervenire anche dopo la dichiarazione di fallimento, ma bisogna che i relativi procedimenti siano iniziati prima che, con la dichiarazione stessa, si sia già verificato l'effetto legale dello scioglimento del contratto»*. Ed ancora: *«il procedimento ivi disciplinato prevede una fase iniziale con carattere interno alla stessa P.A., circoscritta ai rapporti tra ingegnere capo e ispettore del compartimento. Il primo redige ed invia al secondo una relazione particolareggiata e documentata, rendendolo edotto dei fatti precisi che stanno a carico dell'appaltatore. L'ispettore del compartimento, se riconosce la necessità di un provvedimento (il che presuppone un momento valutativo suscettibile anche di*



*concludersi con l'esclusione di una simile necessità), **commette** all'ingegnere capo di comunicare all'appaltatore la sua relazione, con assegnazione di un termine non minore di dieci giorni e non maggiore di venti, per presentare all'ispettore stesso le sue discolpe o dichiarazioni. In quel momento, dunque, con l'instaurazione del contraddittorio e dopo le valutazioni dell'ispettore compartimentale, il procedimento esce dalla fase interna, assumendo i connotati di un procedimento finalizzato alla rescissione dell'appalto. Nello stesso momento, dunque, il procedimento medesimo può considerarsi promosso ad ogni effetto, in quanto instaurato nei confronti del suo naturale destinatario, cioè dell'appaltatore».*

7. – V'è da dire che i suddetti precedenti sono evocati anche dal controricorrente, il quale ne dà ovviamente una lettura opposta, evocando altresì un'ulteriore pronuncia di questa Corte, in base alla quale «*la rescissione del contratto di appalto pubblico si differenzia, con riferimento alle opere pubbliche, dalla rescissione del contratto in generale (art. 1447 e s. c.c.), per le sue connotazioni pubblicistiche, che ne fanno un mezzo di natura autoritativa, che si sostanzia in un atto amministrativo. Siffatto atto è comunemente ritenuto espressione di autotutela amministrativa, in virtù del quale la P.A. realizza le sue pretese, senza fare prima ricorso alle competenti autorità giudiziarie. Si tratta di potere che, per essere esercitato, deve essere previsto per legge e si deve manifestare nelle forme di legge, e nel rispetto di esse, in considerazione della natura eccezionale dello stesso potere*» (Cass. 8534/2000).

7.1. – Il controricorrente deduce altresì che la contestazione del DL, inviata a Sinco il 29.02.2016, non potrebbe rappresentare il formale inizio della procedura amministrativa, né essere equiparata alla formale comunicazione della risoluzione contrattuale per grave inadempimento, mancando di una dettagliata contestazione degli addebiti rivolti all'appaltatore (al netto del generico riferimento alla sospensione delle lavorazioni relative all'edificio 1 ed al mancato completamento degli edifici 5-6-7) ed anche della relazione particolareggiata a firma del DL, sì da impedire (o quantomeno limitare) il diritto a controdedurre di Sinco.



Di qui il rilievo che, a quella data, il procedimento aveva ancora carattere interno, circoscritto ai rapporti tra DL e RUP, difettando non solo il contraddittorio tra le parti, ma anche, e soprattutto, le valutazioni del RUP sulle controdeduzioni dell'appaltatore, che avrebbero anche potuto condurre ad un esito diverso dalla risoluzione del contratto.

8. – Il Collegio rileva in primo luogo che le pronunce citate dalle parti non sono decisive, in quanto rese in fattispecie soggette alla previgente disciplina di cui al r.d. n. 2248 del 1865, All. F.

Ed invero, nella fase successiva alla stipulazione del contratto di appalto di opera pubblica, la PA non può più spendere alcun potere d'imperio, neppure in via di autotutela, ai fini della risoluzione (Cass. Sez. U, 32148/2022; cfr. Cass. Sez. U, 35940/2023), come invece era nell'appalto di opere pubbliche disciplinato dall'art. 340, comma 2, r.d. 2248/1865, All. F, ove la stazione appaltante esercitava un potere unilaterale ed autoritativo di risoluzione del contratto (v. Cass. 23813/2015 con riguardo a giudizio introdotto dall'appaltatore davanti al giudice ordinario nei confronti della stazione appaltante).

8.1. – Bisogna invece muovere dal disposto dell'art. 136 del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile alla fattispecie in esame, il cui tenore complessivo segnala la necessità che, per essere opponibile al fallimento sopravvenuto dell'appaltatore, la risoluzione del contratto di appalto pubblico per grave inadempimento dell'appaltatore medesimo dev'essere stata compiutamente accertata e deliberata prima della dichiarazione di fallimento.

In effetti, già il primo comma della norma prevede, come presupposto di partenza, l'accertamento da parte del direttore dei lavori di comportamenti dell'appaltatore concretanti un "grave inadempimento" alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la "buona riuscita dei lavori", a testimonianza della inoperatività del meccanismo le volte in cui l'inadempimento, per quanto accertato, non raggiunga la soglia di rilevanza normativa.



Nessun automatismo, dunque, in piena assonanza con il giudizio di "non scarsa importanza" dell'inadempimento contemplato dall'art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto.

Di qui la necessità, espressa dalla norma, di un'attuazione piena del contraddittorio, nell'ambito di un procedimento risolutivo cui risulta coesistente e immanente sia il momento valutativo delle controdeduzioni alla contestazione svolte dall'appaltatore, sia il successivo e conseguente momento deliberativo, senza che possa ammettersi alcuna impropria anticipazione alle fasi prodromiche.

8.2. – Non è un caso che di recente questa Corte, in tema di appalto di opere pubbliche soggetto "ratione temporis" al d.lgs. n. 163 del 2006, abbia affermato che il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. cit. «rientra nell'ambito dell'autotutela amministrativa e, nel presupporre il grave inadempimento dell'appaltatore, va tenuto distinto dal diritto di recesso contemplato dall'art. 134 dello stesso decreto, che costituisce piuttosto una speciale facoltà del committente, riflesso di un diritto potestativo collegato a insindacabili scelte discrezionali della pubblica amministrazione» (Cass. 11361/2023), evidenziando altresì che «le disposizioni speciali dettate con riferimento alle ipotesi di inadempimento del contratto di appalto (così come agli artt. 1662, 1667, 1668, 1669 c.c. o all'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006) integrano, senza peraltro sostituirli, i principi generali dettati dal legislatore in tema di mancato adempimento e di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 ss. c.c.», i quali tornano ad applicarsi laddove sia esaurito l'ambito di applicabilità delle disposizioni speciali (Cass. 10968/2023, con riguardo allo speciale rimedio risolutivo ex art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, esperibile a prescindere dalla non scarsa importanza dell'inadempimento e pur quando quest'ultima condizione non ricorra).

8.3. – Deve allora ritenersi che, nel contesto dell'art. 136 del d.lgs. 163/06, il vero discrimine non sia né l'avvio del procedimento da parte del direttore dei lavori (primo comma), né la mera instaurazione del contraddittorio, con la contestazione degli addebiti e l'assegnazione di un termine per le controdeduzioni (secondo comma), quanto il risultato di quel contraddittorio, e cioè



il provvedimento con cui, all'esito, su proposta del responsabile del procedimento, la stazione appaltante - "acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni", ovvero scaduto inutilmente il termine a tal fine assegnato - "dispone la risoluzione del contratto".

Solo in quel momento, infatti, può dirsi effettivamente valutata la gravità dell'inadempimento che giustifica la risoluzione.

8.4. - Per inciso, tenuto conto che la pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa (Cass. 36918/2021), il procedimento risolutivo in esame pare assimilabile non tanto all'azione di risoluzione ex artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., in cui si perviene ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto al verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto - fermo restando che la stessa clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. non opera automaticamente, ma produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene (Cass. 9369/2024, 5455/1997, 7178/2002), tanto che, quando il diritto potestativo di risolvere il contratto in forza di tale clausola risulti proposto con domanda giudiziale, «la risoluzione retroagisce al momento della domanda e non ad un momento anteriore» (Cass. 3575/1975) - quanto, semmai, all'ipotesi canonica della risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., attraverso una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, che, a differenza delle ipotesi precedenti, presuppone un accertamento della gravità dell'inadempimento (Cass. 36918/2021).

8.5. - Il meccanismo di autotutela amministrativa previsto dall'art. 136, d.lgs. 163/06 va insomma interpretato rigorosamente, con attenzione ai diritti del contraente privato, senza che possa farsi ricorso, in assenza di esplicita disposizione di legge, all'idea di un effetto "prenotativo" dell'avvio del procedimento rispetto alla successiva determinazione della P.A. di risolvere il contratto, in qualche modo assimilabile all'effetto



egualmente "prenotativo" della domanda giudiziale rispetto alla sentenza, ex art. 2652 n. 1) c.c.

8.6. – Nel caso concreto la determinazione della Stazione appaltante di disporre la risoluzione del contratto, all'esito del procedimento attivato ai sensi dell'art. 136 d.lgs. 163/06, è pacificamente intervenuta dopo la dichiarazione del fallimento.

A venire in rilievo qui non è l'interferenza tra la risoluzione ex art. 136 d.lgs. 163/06 e lo scioglimento automatico del contratto di appalto ex art. 81 l.fall. (con l'inciso finale che fa "salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche": cfr. art. 140 d.lgs. 163/06, per cui, in caso di fallimento, la stazione appaltante interpella i partecipanti alla gara per stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori), quanto l'individuazione del momento genetico del credito fatto valere in sede di accertamento del passivo, che, se successivo alla dichiarazione di fallimento, subisce gli effetti preclusivi della cd. "cristallizzazione" del passivo.

8.7. – Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto:

"In tema di appalto pubblico disciplinato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*), e ai fini della cd. cristallizzazione del passivo del fallimento, l'esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere di autotutela procedimentalizzato dall'art. 136 del d.lgs. citato presuppone la valutazione del «grave inadempimento» dell'appaltatore, nel contraddittorio con quest'ultimo, e si perfeziona solo con il provvedimento con cui la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, «dispone la risoluzione del contratto», senza che possa ipotizzarsi, quanto agli adempimenti preliminari di cui all'art. 136 cit., alcun effetto prenotativo analogo a quello proprio delle domande giudiziali di risoluzione del contratto ex art. 2652 n.1) cod. civ."

9. – Segue il rigetto del ricorso senza condanna alle spese del presente giudizio, da compensarsi tra le parti in ragione della novità (e complessità) della questione trattata.



10. – Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05/06/2024.

Il Presidente

FRANCESCO TERRUSI

